



CONSVIPO

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine

- Azienda Speciale -



STATUTO

Approvato con convenzione Enti del 21.7.1997 – Notaio Dr. Lidio Schiavi di Adria – Repertorio n. 69541 – Fascicolo 15168

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 9 del 18.12.2000

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 7 del 19.12.2002

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 5 del 18.12.2003

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 2 del 27.10.2005

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 2 del 26.05.2008

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 6 del 08.09.2009

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 1 del 15.02.2012

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 1 del 05.04.2013

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 5 del 09.11.2015

Modificato con Delibera Assemblea Consorziale n. 4 del 27.02.2019

Capo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

NATURA

1. A norma della legge 08.06.1990 n. 142, artt. 25 e 60 e della Legge n. 437/95, è costituito il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, (CONSVIPO) Azienda Speciale della Provincia di Rovigo e dei seguenti Comuni della provincia di Rovigo:

1. Comune di ADRIA
2. Comune di ARIANO NEL POLESINE
3. Comune di ARQUA' POLESINE
4. Comune di BADIA POLESINE
5. Comune di BAGNOLO DI PO
6. Comune di BERGANTINO
7. Comune di BOSARO
8. Comune di CALTO
9. Comune di CANARO
10. Comune di CANDA
11. Comune di CASTELGUGLIELMO
12. Comune di CASTELMASSA
13. Comune di CASTELNOVO BARIANO
14. Comune di CENESELLI
15. Comune di CEREGNANO
16. Comune di CORBOLA
17. Comune di COSTA DI ROVIGO
18. Comune di CRESPINO
19. Comune di FICAROLO
20. Comune di FIESSO UMBERTIANO
21. Comune di FRASSINELLE POLESINE
22. Comune di FRATTA POLESINE
23. Comune di GAIBA
24. Comune di GAVELLO
25. Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA
26. Comune di GUARDA VENETA
27. Comune di LENDINARA
28. Comune di LOREO
29. Comune di MELARA
30. Comune di OCCHIOBELLO
31. Comune di PAPOZZE
32. Comune di PETTORAZZA GRIMANI
33. Comune di POLESILLA
34. Comune di PONTECCHIO POLESINE
35. Comune di PORTO TOLLE
36. Comune di PORTO VIRO
37. Comune di ROSOLINA
38. Comune di ROVIGO
39. Comune di SALARA
40. Comune di SAN BELLINO

41. Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE
 42. Comune di STIENTA
 43. Comune di TAGLIO DI PO
 44. Comune di TRECENTA
 45. Comune di VILLADOSE
 46. Comune di VILLAMARZANA
 47. Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO
 48. Comune di VILLANOVA MARCHESANA
- unitamente alla Camera di Commercio I.A.A.

2. La Provincia, i Comuni e gli Enti predetti sono di seguito denominati, per brevità, gli Enti Consorziati.

3. L'Azienda viene di seguito denominata, per brevità, Consorzio.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Consorzio opera come Agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine in ogni sua accezione.

2. La sua azione è regolata da programmi triennali inquadrati nella programmazione della Amministrazione Provinciale e della Regione Veneto. Si individua nel Tavolo Provinciale dell'Economia, istituito presso la Provincia, la sede privilegiata del confronto con le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali, anche ed in particolare al fine della individuazione degli obiettivi della programmazione negoziata.

3. A tal fine il Consorzio può:

a) fornire servizi agli Enti soci, assistendoli in tutte le attività di competenza, in particolare in quelle di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica al fine di migliorare i rapporti tra cittadini ed imprese e pubblica amministrazione,

b) organizzare promuovere, coordinare e gestire attività formative.

c) assistere e coordinare gli Enti soci affinché possano concorrere all'ottenimento di finanziamenti previsti a qualsiasi livello regionale, nazionale ed internazionale;

d) sviluppare e coordinare gli interventi ed i progetti comunitari a favore del Polesine, offrendo adeguate informazioni alle imprese artigiane, industriali, commerciali, agricole nonché ai singoli imprenditori in relazione sia ai finanziamenti che a qualsiasi altra opportunità presente all'interno della U.E. .;

e) realizzare un'azione di stimolo a favore dell'economia polesana in generale, attraverso l'elaborazione di iniziative di animazione economica, messa a disposizione di risorse, l'assistenza a favore di nuove imprese industriali, artigianali, del terziario, commerciali e agricole nonché di quelle esistenti, ed in particolare a favore delle piccole e medie aziende o imprese;

- f) organizzare, promuovere e gestire servizi alle imprese;
- g) indicare, attrezzare, gestire aree destinate a scopi produttivi o di sviluppo procedendo se necessario anche all'acquisto, all'acquisizione o alla cessione delle medesime;
- h) di partecipare a società ed enti con finalità di sviluppo o rinnovamento economico e sociale del Polesine o di parte di esso o di altro tipo. nonché cooperare con altri soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo territorio che abbiano identiche finalità;
- i) elaborare e realizzare progetti internazionali di cooperazione territoriale e di aiuti allo sviluppo con previsione di attività anche al di fuori dei confini nazionali;
- j) procedere, nel rispetto delle norme vigenti, a qualunque azione o intervento, pur non specificatamente elencati alle lettere precedenti, necessari od utili al soddisfacimento delle finalità istituzionali e di interesse pubblico e di ogni altra iniziativa utile al funzionamento del Consorzio, a tale scopo invocando anche gli eventuali benefici previsti da qualunque legge comunitaria, statale e regionale.

Art. 3

SEDE

1. Il Consorzio ha sede legale nel comune di Rovigo.
2. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, l'apertura di sedi operative, nei luoghi in cui ciò si renda necessario per la funzionalità dell'attività dell'Ente.

Art. 4

DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata in anni 30 (trenta).
2. E' in facoltà degli Enti consorziati di deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio.
3. Nel caso di cessazione o di anticipato scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio sarà ripartito tra i singoli Enti consorziati in ragione degli stessi criteri fissati per la loro contribuzione ordinaria.

Art. 5

AMPLIAMENTO DEL CONSORZIO

1. E' consentita l'adesione di altri soggetti al Consorzio anche successivamente alla sua istituzione.
2. Gli Enti Consorziati potranno deliberare l'ingresso nel Consorzio dei suddetti soggetti con il voto favorevole della maggioranza delle quote di contribuzione ordinaria presenti.
3. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri soggetti presuppone la necessaria revisione del presente Statuto da approvarsi dall'Assemblea Consorziale
4. L'Assemblea Consorziale delibera da quale socio consenziente debba essere detratta la quota da assegnare al nuovo socio

Art. 6

RECESSO

1. Prima della scadenza stabilita dall'art. 4 dello Statuto, ciascun Ente Consorziato ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di luglio.
2. Il recesso, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000
3. Le forme e le modalità di cui al comma precedente non si applicano qualora il recedente trasferisca la sua quota di partecipazione ad altri soci o a nuovi soci. In questo caso l'Assemblea, con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, approverà il recesso ed il conseguente trasferimento di quote, adeguando conseguentemente gli articoli 1 e 9 del presente Statuto.
4. Qualora il socio recedente trasferisca la sua quota di partecipazione a nuovi soci, l'Assemblea approverà, contestualmente al recesso, anche l'ingresso dei nuovi soci ed il trasferimento ad essi delle quote, adeguando conseguentemente gli articoli 1 e 9 del presente Statuto.
5. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni passate, con effetti permanenti.

Capo II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 7

GLI ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consorzio;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di Controllo.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenti delle comunità locali nel cui seno gli Enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari, ed il controllo sulle attività degli altri Organi.

Art. 9

COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai Rappresentanti degli Enti consorziati, nella persona dei Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati, dal Presidente della Provincia di Rovigo o di un suo delegato e dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. o suo delegato.
2. Ogni componente l'Assemblea dispone di un voto di peso proporzionale alla quota di patrimonio posseduto dall'Ente rappresentato. Il Rappresentante dell'Ente esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

1. Comune di ADRIA	4,4356%
2. Comune di ARIANO NEL POLESINE	0,9787%
3. Comune di ARQUA' POLESINE	0,6580%
4. Comune di BADIA POLESINE	2,0362%

5. Comune di BAGNOLO DI PO	0,3914%
6. Comune di BERGANTINO	0,5968%
7. Comune di BOSARO	0,2195%
8. Comune di CALTO	0,2216%
9. Comune di CANARO	0,6410%
10. Comune di CANDÀ	0,3491%
11. Comune di CASTELGUGLIELMO	0,5473%
12. Comune di CASTELMASSA	2,4871%
13. Comune di CASTELNOVO BARIANO	0,8747%
14. Comune di CENESELLI	0,6523%
15. Comune di CEREGNANO	0,8531%
16. Comune di CORBOLA	0,4349%
17. Comune di COSTA DI ROVIGO	0,6417%
18. Comune di CRESPINO	0,5932%
19. Comune di FICAROLO	0,7315%
20. Comune di FIESSO UMBERTIANO	0,8648%
21. Comune di FRASSINELLE POLESINE	0,4330%
22. Comune di FRATTA POLESINE	0,6431%
23. Comune di GAIBA	0,2237%
24. Comune di GAVELLO	0,4317%
25. Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA	0,5325%
26. Comune di GUARDA VENETA	0,3249%
27. Comune di LENDINARA	2,6563%
28. Comune di LOREO	0,6967%
29. Comune di MELARA	0,5259%
30. Comune di OCCHIOBELLO	1,8828%
31. Comune di PAPOZZE	0,3771%
32. Comune di PETTORAZZA GRIMANI	0,3755%
33. Comune di POLESELLA	0,7394%
34. Comune di PONTECCHIO POLESINE	0,3264%
35. Comune di PORTO TOLLE	1,8777%
36. Comune di PORTO VIRO	2,3237%
37. Comune di ROSOLINA	1,0898%
38. Comune di ROVIGO	10,6945%
39. Comune di SALARA	0,3192%
40. Comune di SAN BELLINO	0,3728%
41. Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE	0,8530%
42. Comune di STIENTA	0,6554%
43. Comune di TAGLIO DI PO	1,4839%
44. Comune di TRECENTA	0,8759%
45. Comune di VILLADOSE	1,0513%
46. Comune di VILLAMARZANA	0,2754%
47. Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO	0,4698%
48. Comune di VILLANOVA MARCHESANA	0,3181%
49. Amministrazione Provinciale di Rovigo	44,7559%
50. Camera di Commercio I.A.A. Venezia, Rovigo – Delta Lagunare	3,2064%

Art. 10

FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e dei bilanci preventivi; si riunisce in via straordinaria

ogniqualevolta il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, oppure a seguito di richiesta del Presidente del Consorzio o di un numero di rappresentanti in Assemblea degli Enti consorziati che corrisponda almeno ad un quinto del totale delle quote di contribuzione ordinaria.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente - ovvero dal Consigliere più anziano di età quando si tratta di deliberare sulla revoca del Presidente - mediante messaggio di posta elettronica certificata o, nei casi di urgenza, mediante messaggio inviato in qualsiasi altra forma telematica, contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare; l'avviso di convocazione deve essere inviato agli indirizzi telematici dei rappresentanti degli Enti consorziati almeno otto giorni prima della riunione, in caso di sessioni ordinarie, quattro giorni prima in caso di sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima in caso di convocazioni urgenti.
3. Ove il Presidente dell'Assemblea sia impedito l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età, il quale la presiede anche nel caso in cui si tratti di deliberare sulla revoca del Presidente.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti tanti rappresentanti degli Enti consorziati da esprimere almeno la maggioranza del totale delle quote di contribuzione ordinaria e almeno la metà più uno degli Enti consorziati. In seconda convocazione, che non può avere luogo prima di un'ora dalla prima convocazione, la riunione è valida purché gli intervenuti rappresentino almeno cinque degli Enti consorziati, per una percentuale del totale delle quote di contribuzione ordinaria non inferiore ad un quinto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche in forma telematica con le modalità che saranno stabilite dalla stessa Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consorzio ed i componenti del Consiglio d'amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore del Consorzio o, su sua delega, dal Vice Direttore o da altro funzionario del Consorzio delegato dal Direttore (in caso di vacanza del posto di Direttore, dal funzionario designato dal Consiglio di Amministrazione fra il personale in servizio al Consorzio).
7. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente. Gli atti relativi all'ordine del giorno verranno messi a disposizione dei Componenti dell'Assemblea tramite posta elettronica.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongano valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

Art. 11

COMPETENZE

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- b) la nomina del Presidente del Consorzio e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la pronuncia della decadenza e della revoca del Presidente del Consorzio e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali previsti dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
- d) la determinazione delle indennità a favore dei Componenti gli Organi del Consorzio;
- e) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, dei conti consuntivi finanziari del Consorzio e degli atti fondamentali ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 e 114 del D.Lgs 18.08.2000. n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre, solo qualora siano sostanziali, alle successive determinazioni di competenza degli Enti Consorziati.

Art. 12

DELIBERAZIONI

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni delle Aziende Speciali per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Alle sedute partecipa il Direttore o altro Funzionario all'uopo delegato, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 13

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal Componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea è l'organo cui compete:
 - a) convocare, anche su istanza del Presidente del Consorzio, l'Assemblea Consortile, stabilirne l'ordine del giorno e presiedere la stessa;
 - b) sottoscrivere gli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - c) compiere tutti gli atti che gli siano demandati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni.

Art. 15

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.
2. Le funzioni del Presidente del Consorzio, in caso di assenza o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente del Consorzio e, in subordine, così come previsto dal successivo art. 17.

Art. 16

COMPETENZE

1. Il Presidente del Consorzio è investito dalle seguenti competenze:
 - a) rappresenta istituzionalmente il Consorzio, convoca il Consiglio di Amministrazione e richiede la convocazione dell'Assemblea;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, presiede le adunanze, ne sottoscrive i verbali assieme al Direttore;
 - c) controlla l'attività complessiva dell'Ente in itinere e a consuntivo, promuovendo, tramite il Direttore, indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - d) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni;
 - e) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non vi provveda, ai sensi del successivo art. 19, 3° comma.

Art. 17

VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, con voto palese a maggioranza dei presenti, due Vice Presidenti, di cui uno vicario.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate, dal Vice Presidente vicario, o, in assenza di questi, dall'altro Vice Presidente.

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da un numero di membri non superiore a 4, tutti scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno, fra persone che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per incarichi pubblici ricoperti. Il Consiglio di Amministrazione resta nell'attuale composizione con il Presidente e 6 membri fino al suo primo rinnovo.
2. L'Assemblea determina, secondo quanto previsto dall'art. 2380 del C.C., al momento della nomina, il numero di membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti al comma 1.
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di Componente il Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonchè i titolari, i Soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento, di imprese ed Enti consorziati ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consorzio.
4. Il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione, se non anticipatamente revocati, rimangono in carica per cinque anni e proseguono nell'esercizio delle loro funzioni fino all'insediamento dei loro successori, che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni relative alla loro elezione sono divenute esecutive.
5. Coloro che vengono eletti per surrogare quanti, per qualunque causa, siano cessati dalla carica anzi tempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i predecessori.

Art. 19

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un quinto delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curriculum vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.
3. L'Assemblea deve provvedere a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione del Consorzio o dalla cessazione per qualsiasi causa del Consiglio di Amministrazione
4. Qualora L'Assemblea non provveda all'adempimento di cui al comma precedente, almeno tre giorni prima della scadenza del termine, il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, con un suo atto, il quale viene comunicato all'Assemblea nel corso della prima adunanza.
5. La qualità di Presidente del Consorzio e di Componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti per l'elezione a Consigliere negli Enti consorziati o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'art. 18 del presente Statuto. In tali casi la decadenza è dichiarata dall'Assemblea.
6. La proposta di decadenza, nelle ipotesi di cui al comma precedente, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, a cura del Presidente dell'Assemblea a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea. L'interessato ha tempo fino a tale riunione per rimuovere le ragioni della decadenza proposta.
7. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti; la decadenza è deliberata dallo stesso Consiglio, salvo reclamo dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente. Il reclamo va proposto entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato della delibera del Consiglio.
8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione devono essere rinnovati entro 60 giorni dall'elezione dei Presidenti e/o dei Sindaci degli Enti consorziati che rappresentino il 50,1% delle quote.
9. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono altresì qualora si dimetta lo stesso Presidente oppure la metà + 1 dei Consiglieri.
10. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia non appena siano iscritte al protocollo dell'Ente.
11. Nel caso di cui al precedente comma 9, le funzioni di Presidente dell'Ente e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consorziale.

Art. 20

REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Assemblea può revocare il Presidente del Consorzio o gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. su proposta scritta di tanti rappresentanti degli Enti stessi quanti ne occorrono ad esprimere almeno un quinto delle quote di contribuzione ordinaria.

2. La proposta di revoca è approvata qualora ottenga il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti.
3. L'approvazione della revoca e la elezione del sostituto avvengono nella stessa seduta con votazioni separate a scrutinio palese.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nell'ipotesi in cui la proposta di revoca investa il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

Art. 21

COMPETENZE

1. Rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e provvedimenti di gestione e perciò tutti quelli che non siano espressamente assegnati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea, al Presidente o al Direttore, pertanto il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, adotta i sottoindicati atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) piano programma;
 - b) bilancio pluriennale di previsione finanziario ed economico;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) conto consuntivo che comprende il conto economico e quello patrimoniale;
 - e) regolamenti interni.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:
 - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel piano programma, non attribuite ad altri organi;
 - b) approva i provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
 - c) approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
 - d) deliberare riguardo alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
3. Gli atti del Consiglio di Amministrazione sono inviati ai soci che ne facciano formale richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa richiesta.

Art. 22

FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno, ovvero su richiesta di due Componenti, mediante avviso che, salvo i casi di urgenza, deve essere inviato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e almeno ventiquattro ore prima in caso di convocazioni urgenti.

Ai fini delle convocazioni i Consiglieri devono indicare, quale domicilio, un recapito via telefax o via posta elettronica o via messaggio attraverso telefono cellulare, od altro sistema telematico, cui inviare l'avviso.

2. In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza anche in via telematica della maggioranza assoluta dei Componenti in carica, compreso il Presidente; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è sufficiente la presenza, anche in via telematica con le modalità che saranno stabilite dallo stesso Consiglio, di tre Componenti compreso il Presidente.
3. Tutti i Componenti dispongono di un voto, di uguale peso, ed il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti dal novero dei votanti.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore che provvede anche alla redazione del verbale facendosi assistere dal personale dell'Ente che Egli ritenga idoneo. In assenza del Direttore o del Vice Direttore il verbale è redatto da un Componente del Consiglio.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti delle Aziende Speciali.

Art. 23

PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli Amministratori del Consorzio si applicano con rinvio ricettizio, per quanto attiene ad aspettative, permessi ed indennità, le norme previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni
2. Agli Amministratori si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.
3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I Componenti degli Organi Collegiali debbono astenersi dal partecipare a sedute in cui si discutano o deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado.

5. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei Componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello/i tra essi che, essendo immune da colpa abbia fatto annotare a verbale il suo dissenso.

Capo III

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 24

PRINCIPI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione degli uffici secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di effettuare le proprie attività istituzionali perseguendo il principio dell'efficacia e dell'efficienza e dell'economicità.
2. Il Direttore, nel rispetto delle norme di legge e delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, ne persegue gli obiettivi coadiuvato dal Vice Direttore e dai Responsabili degli uffici.
3. L'attività gestionale viene svolta uniformandosi al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, mentre il Direttore, il Vice Direttore ed i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza e dell'efficienza della gestione.
4. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 25

PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dal C.C.N.L. vigente per le Aziende Speciali compatibili con l'attività del Consorzio.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5. In caso di scioglimento del Consorzio il personale sarà trasferito nei ruoli organici degli Enti consorziati.

Art. 26

DIRETTORE

1. La Direzione dell'Azienda è affidata al Direttore con qualifica di Dirigente nominato a seguito di concorso pubblico. In tal caso, la Commissione esaminatrice è composta da cinque membri compreso il Presidente, esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione fuori dal proprio seno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì assumere il Direttore per chiamata diretta, tra persone che siano professionalmente qualificate nei settori di attività dell'Azienda, con deliberazione motivata. L'Assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale è in facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di professionisti o di società specializzate nella ricerca del personale.
3. I requisiti necessari per la nomina del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere riconfermato.
5. Al termine del triennio il Direttore si intende riconfermato a meno che sei mesi prima della sua scadenza il Consiglio di Amministrazione non adotti una delibera di mancata riconferma.
6. La deliberazione in ogni caso deve essere congruamente motivata con particolare riferimento al raggiungimento o meno degli obiettivi dell'Azienda. La deliberazione stessa deve essere notificata al Direttore entro dieci giorni dalla sua adozione e comunicata entro lo stesso termine al Presidente dell'Assemblea consorziale.

Art. 27

COMPETENZE

1. Il Direttore, quale responsabile della gestione del Consorzio ha la competenza in merito alle funzioni sottoindicate:
 - a) Rappresentanza legale del Consorzio e rappresentanza in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione qualora la lite non riguardi la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio.
 - b) gestisce l'attività del Consorzio entro i limiti e secondo le indicazioni fissate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e programmi, dei bilanci, annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
 - d) interviene, con voto soltanto consultivo, alle sedute della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) dirige il personale del Consorzio;

- f) provvede per il miglioramento dell'efficienza e funzionalità degli uffici e dei servizi del Consorzio e per il loro organico sviluppo;
 - g) irroga le sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro;
 - h) interviene nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare e transigere la controversia;
 - i) presiede le commissioni per l'assunzione del personale e le aste e le licitazioni private;
 - j) stipula i contratti;
 - k) firma gli ordinativi di pagamento e di incasso, ed ogni atto che impegni l'Ente verso l'esterno;
 - l) provvede, entro il limite fissato dal Consiglio di Amministrazione agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento del Consorzio e dei suoi servizi;
 - m) cura il regolare invio agli Enti consorziati delle delibere di cui lo Statuto prevede la trasmissione.
 - n) adempie alle ulteriori eventuali attribuzioni che siano definite dal Consiglio di Amministrazione;
2. Il Direttore, per gli atti specifici attinenti alle proprie competenze, può delegare il Vice Direttore od altro dirigente e/o funzionario dell'Ente

Art. 28

VICE DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, sentito il Direttore, un Vice Direttore.
2. In presenza di particolari ragioni di necessità e/o convenienza, la nomina del Vice Direttore può avvenire mediante contratto di diritto privato. In tal caso la nomina deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione con votazione espressa in forma palese.
3. Egli svolge funzioni ausiliarie e vicarie, sostituendo il Direttore nei casi di mancanza, vacanza, assenza e di impedimento.
4. In caso di mancanza del Direttore, il Vice Direttore ne assume tutte le funzioni per il tempo strettamente necessario alla adozione del provvedimento di assunzione del Direttore.
5. In mancanza del Direttore il Vice Direttore può essere nominato in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione scegliendo fra il personale in carico al Consorzio.

Art. 29

INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore ed il Vice Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonchè ogni altro incarico senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore o Vice Direttore del Consorzio, i Consiglieri e gli Assessori degli Enti Locali associati.
3. Il Direttore, il Vice Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile previsti dalla legge.

Capo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30

PRINCIPI GENERALI

1. Il Consorzio è tenuto al pareggio di bilancio, da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consorzio applica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì, la forma e la tenuta dei libri di cui agli artt. 2214 e seguenti del C.C. in quanto applicabili e della contabilità nel rispetto del D.M. Tesoro 26.04.1995 e successive integrazioni e/o modificazione.
4. Si applicano al Consorzio le disposizioni in materia di finanza e contabilità previste per le Aziende Speciali.

Art. 31

PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito inizialmente dai conferimenti di quote di capitale proporzionali alle quote di partecipazione e successivamente dalle assegnazioni degli Enti Locali consorziati. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma, del C.C.

Art. 32

MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio trae i mezzi necessari per la sua gestione amministrativa dai corrispettivi versati dagli Enti consorziati in conformità alla tabella di ripartizione spese comuni predisposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dalla Assemblea nonché dai ricavi di natura economica come da D.M. del Tesoro del 26.04.95 e successive integrazioni e/o modificazioni.
2. Al finanziamento delle spese di investimento il Consorzio provvede mediante:
 - a) i fondi all'uopo accantonati;
 - b) l'utilizzo dei fondi di autofinanziamento;
 - c) i contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
 - d) prestiti;
 - e) l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati.Sono mezzi straordinari:
 - a) i contributi vari di privati e di Enti non inclusi nel Consorzio;
 - b) i prestiti ed i mutui contratti dal Consorzio o dagli Enti consorziati.
3. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può altresì ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché sui crediti certi verso Enti del settore pubblico.
4. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato.

Art. 33

PROGRAMMAZIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.
2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
3. L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 34

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno, adotta il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
3. Il bilancio di previsione osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico.
4. Il bilancio di previsione redatto in termini economici secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro del Tesoro, è approvato dal Consiglio di Amministrazioni nei termini previsti al precedente punto 2.
5. Al predetto bilancio devono essere allegati:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - b) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - c) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
 - d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
 - e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

Art. 35

BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma e ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile per progetto ponendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio. E' scorrevole e viene aggiornato annualmente in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art. 36

CONTO CONSUNTIVO

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre precedente, sentito l'Organo di Controllo.
2. Le risultanze di ciascuna voce di ricavo e di costo dovranno venire comparate con quelle contenute nel bilancio di previsione e nei due conti consuntivi precedenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con una propria relazione a carattere politico gestionale, entro i cinque giorni successivi all'Organo di Controllo per la stesura della relazione di competenza, la quale deve essere presentata unitamente al conto consuntivo, all'Assemblea entro il 30 maggio.
4. L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - b) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma.

Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa nonché indicare puntualmente i provvedimenti adottati per la copertura della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 37

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è costituito in forma monocratica ed è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo.
2. Non può essere eletto chi è Consigliere e o Assessore degli Enti consorziati, parente e o affine entro il quarto grado dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, chi è legato al Consorzio da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o chi abbia lite pendente con il Consorzio.
3. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, o ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenute, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Nel caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, l'Assemblea provvede a sostituirlo con il voto favorevole di tanti Rappresentanti degli Enti consorziati quanti occorrono ad esprimere la maggioranza del totale delle quote di contribuzione ordinaria. In tal caso il nuovo eletto rimane in carica solo per il tempo che rimaneva al predecessore.

5. L'Assemblea nella prima seduta utile, accertate le condizioni di inadempienza o ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenute di cui al precedente comma 4, delibera la revoca dell'Organo di Controllo e provvede alla sua sostituzione.

Art. 38

COMPETENZE E RESPONSABILITA'

1. L'Organo di Controllo collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e fiscale, della gestione del Consorzio, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige la relazione di accompagnamento del conto consuntivo, nella quale esprime rilievi e proposte per la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. L'Organo di Controllo deve riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia.
3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Consorzio e può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Può, inoltre, essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Organo di Controllo può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività del Consorzio o su specifiche pratiche.
5. L'Organo di Controllo risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce, immediatamente, all'Assemblea.

Art. 39

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena coscienza del rapporto costi/risultati.

Art. 40

PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione, per la durata di quindici giorni consecutivi, nell'apposito Albo presso la sede del Consorzio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le modificazioni dello Statuto del Consorzio debbono essere deliberate dall'Assemblea Consorziale. Se le modificazioni sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli Enti Consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo Consorzio.
3. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e della convenzione, nelle materie di competenza e per la gestione delle attività che costituiscono il fine del Consorzio.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 42

DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.

Il Consorzio si intende trasformato fermi il combinato disposto degli artt. 23, 25 e 60 della Legge 142/90 dalla data della sottoscrizione della convenzione. Le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ancora citate nel presente Statuto, ai soli fini storici, in caso di nuova costituzione e/o nuova trasformazione del Consorzio, debbono intendersi ora sostituite dalle corrispondenti norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e/o modificazioni, contenente il nuovo testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.